

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante un pozzo in Comune di Biella, assentita alla Società ENI S.p.A. - Divisione Refining e Marketing con D.D. n. 510 del 30.03.2021. PRAT. BIELLA4.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 510 del 30.03.2021

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 24 dicembre 2020 dal Sig. Marcello Lepera, in qualità di Procuratore della Società "ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing", relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Società "ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing" (codice fiscale 00484960588), con sede legale in Roma - Piazzale Enrico Mattei n° 1 e sede operativa in Torino - Corso Vittorio Emanuele II n° 3, la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 1,5 ed un volume massimo annuo di metri cubi 180, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,0057 - d'acqua pubblica sotterranea da falda freatica, mediante estrazione da un pozzo ubicato in località Chiavazza del Comune di Biella e censito al foglio n° 81, mappale n° 202 del N.C.T., ad uso produzione di beni e servizi (alimentazione impianto autolavaggio), con obbligo di restituzione dei reflui in collettore consortile pubblico;

di accordare la concessione preferenziale richiesta a suo tempo con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 comma 2 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 15 decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.143 di Rep. del 24 dicembre 2020

Art. 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano;

in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato

di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI